

Conclusioni di GIULIO GARUTI
--

1. Una tavola rotonda virtuale implica –alla stregua dell’omonimo strumento di natura reale– la necessità di trarre conclusioni destinate ad accendere i riflettori su aspetti che, nel corso del dibattito, si sono rivelati maggiormente interessanti nonché controversi. In quest’ottica, vari sono stati gli argomenti degni di attenzione: dal profilo dell’utilità del giudizio immediato nell’economia del processo penale a quello del corretto impiego di tale opzione da parte del singolo ufficio di Procura; dalla verifica circa la sussistenza delle condizioni stabilite a limite dell’opzione del pubblico ministero al profilo riguardante i compiti ai quali non può sottrarsi il giudice investito della richiesta; dalle questioni sul ruolo e sulle funzioni del giudice nell’ambito del giudizio in sede di controllo alla ritualità dell’iniziale scelta operata dal pubblico ministero nonché alla valenza dimostrativa del materiale probatorio posto a base dell’accusa contestata.

2. Muovendo dai profili di natura funzionale, preme immediatamente osservare come sia emerso che il fine ultimo del giudizio immediato –tradizionale e custodiale– sia sempre quello di accelerare la definizione del processo, mediante l’imposizione, al pubblico ministero, di un termine perentorio per il compimento dell’attività istruttoria.

Pur rappresentando una diminuzione delle garanzie difensive, si è ritenuto che l’eliminazione dell’udienza preliminare collegata a una situazione di evidenza probatoria a carico, tipica del rito immediato, non eviti tuttavia il controllo giudiziale sul corretto esercizio dell’azione penale. Detta eliminazione pare giustificata, per un verso, dal fatto che le emergenze procedurali raccolte dall’inquirente in un breve lasso di tempo si presentano idonee ad essere confermate in dibattimento, nonché, per l’altro verso, dalla circostanza che lo stato di custodia cautelare in cui risulta l’indagato a seguito della richiesta, accolta, del pubblico ministero e confermata nel giudizio cautelare, impone una verifica celere circa la fondatezza degli elementi di prova nella sede dibattimentale.

Sul presupposto che anche nell’ipotesi di giudizio immediato custodiale l’evidenza probatoria rappresenta un elemento decisivo per la prognosi favorevole alla fattispecie accusatoria, è stato anche

ricordato come un orientamento giurisprudenziale ritenga che non sussista alcuna preclusione alla formulazione, da parte dell'imputato, di una richiesta in via subordinata di rito abbreviato, ove non sia accolta quella, avanzata in via principale, di applicazione della pena.

Sempre in caso di rito immediato custodiale, il carattere doveroso dell'istituto è stato collocato a fondamento del presunto obbligo del pubblico ministero di procedere al giudizio, proprio al fine di consentire un vaglio circa il merito dell'accusa. La distinzione esistente tra giudizio cautelare e giudizio di merito impone un'accelerazione dei procedimenti in cui la persona abbia subito la limitazione alla propria libertà personale, non solo per evitare il decorso del termine di durata della misura custodiale, ma proprio per la necessità di procedere a una verifica finalizzata all'accertamento definitivo della *res iudicanda*, con ogni eventuale conseguenza in tema di legittimità o meno della privazione della libertà personale.

Circa poi la possibilità di chiedere il rito immediato in costanza di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del tribunale del riesame che abbia rigettato il ricorso dell'interessato, si è evidenziato come, al riguardo, la giurisprudenza risulti divisa.

Da un punto di vista pratico, i maggiori problemi sembrano emersi a seguito del processo cumulativo, in tutti quei casi in cui il giudizio immediato sia ammesso nei confronti dell'unico soggetto indagato solo per alcuni dei reati contestati, e non per altri, oppure in quelle distinte ipotesi in cui i presupposti del giudizio immediato, originario o custodiale, sussistano per alcuni soggetti e non per altri, pur concorrenti a titolo necessario nel reato. È in queste ipotesi che la strategia discrezionale del p.m. deve coniugarsi con il carattere quasi doveroso del giudizio immediato custodiale e, più in generale, con gli indubbi vantaggi del rito immediato.

3. Passando al profilo concernente la durata delle indagini e i tempi imposti per l'instaurazione del giudizio, non si è mancato di evi-

CONFRONTO DI IDEE

denziare come il carattere tassativo da riconoscere al termine di novanta giorni previsto dall'art. 454 c.p.p., riguardi soltanto le indagini dalle quali deve risultare l'evidenza della prova e non già le eventuali, ulteriori indagini, i cui risultati, direttamente non utilizzabili, potranno però essere acquisiti, con le debite forme, in dibattimento, al fine di arricchire il materiale probatorio. La qual cosa significa che il termine perentorio di novanta giorni sembra posto unicamente come limite alla discrezionalità della scelta del rito da parte del p.m., piuttosto che alla generica durata delle indagini, atteso che l'organo dell'accusa può svolgere, comunque, l'attività integrativa di indagine ai sensi degli artt. 430, co. 1, e 433, co. 3, c.p.p. La fissazione del termine di novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato per la presentazione della richiesta di giudizio immediato pare essere affidata a requisiti formali privi di qualsiasi effettività, con riguardo sia al rispetto del *dies a quo*, sia alla presunta esistenza della *prova evidente*. Se per un verso è noto che il termine per la presentazione della richiesta decorre non già dall'iscrizione della notizia solo oggettivamente qualificata, ma dal momento in cui è iscritto il nome della persona alla quale è attribuito, per l'altro verso il requisito della *prova evidente*, che dovrebbe segnare il limite massimo di durata delle indagini, in realtà rappresenta un limite evanescente, poiché rimesso di fatto alla valutazione esclusiva del pubblico ministero.

Con particolare riguardo a quest'ultimo requisito, è stato sottolineato come il riferimento alla "*prova*" sia del tutto improprio, tenuto conto che esso attiene ai "fatti" investigativi sui quali l'indagato sia stato interrogato o che siano contenuti in un invito a comparire. Ne discende che il controllo giurisdizionale su tale presupposto di ammissibilità si risolve in una mera delibazione del fascicolo trasmesso dal rappresentante dell'accusa ai sensi dell'art. 454, co. 2, c.p.p. avente ad oggetto non il tipo di *prova*, ma solo l'apparente spessore investigativo delle indagini, in assenza di adeguati parametri valutativi che valgano a definirne l'effettiva potenzialità probatoria, mediante il vaglio del contraddittorio.

Insomma, il giudizio sulla superfluità dell'udienza preliminare (ef-

fettuato in sede di ammissione di rito immediato) è costruito paradossalmente in termini rovesciati rispetto ai criteri della sentenza di non luogo a procedere, poiché non riguarda la potenzialità rappresentativa degli atti dell'accusa; esso risulta invece fondato su una valutazione aprioristica circa la pretesa impossibilità della difesa di contrastare il presunto significato probatorio delle investigazioni del pubblico ministero, anche con eventuali elementi acquisiti in quella sede.

Quanto rilevato con riguardo all'effettività dei criteri previsti per la durata massima delle indagini e per i tempi imposti al fine di contenere la discrezionalità del pubblico ministero circa l'instaurazione del giudizio immediato ordinario, perde consistenza a fronte dei presupposti richiesti per il giudizio immediato custodiale, che rappresenta un'ipotesi autonoma alla quale non si applicano i presupposti richiamati dal co. 1 dell'art. 453 c.p.p.

4. Soffermando ora l'attenzione sui profili relativi alla mutazione genetica del giudizio immediato, occorre osservare come sia stato posto in evidenza il fatto che le modifiche normative intervenute abbiano comportato, nella pratica, innovazioni rivelatesi tuttavia inferiori rispetto alle intenzioni del legislatore che, probabilmente, mirava all'obbligatorietà di tale rito.

In altri termini, pare difficile negare come la previsione della clausola di "non grave pregiudizio per le indagini", anche in caso di rito immediato custodiale, risulti fortemente limitativa della portata dell'intervento legislativo e, soprattutto, unitamente all'interpretazione offerta dalla giurisprudenza circa l'ulteriore requisito di cui al co. 1 *ter* dell'art. 453 c.p.p., non consenta al nuovo giudizio immediato di realizzare appieno i risultati che legittimano la sua previsione.

Al riguardo è stato fatto notare, infatti, come la Corte di cassazione abbia determinato un'ulteriore dilatazione temporale mediante un'interpretazione del co. 1 *ter* dell'art. 453 c.p.p. poco compatibile con il carattere acceleratorio del rito, tratteggiando un presupposto

CONFRONTO DI IDEE

molto più garantista rispetto al giudizio immediato tradizionale. In particolare, la Suprema Corte, facendo coincidere la definizione del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p. con l'esaurimento dell'intero *iter* giurisdizionale volto ad ottenere il c.d. giudizio cautelare, ha subordinato il rito immediato custodiale a un presupposto già di per sé più consistente rispetto all'evidenza probatoria.

Da una lettura attenta della riforma del 2008, è stato allora dedotto come il legislatore abbia voluto privilegiare la strada processuale del rito immediato, ma al tempo stesso non abbia concretamente modificato la figura di giudizio immediato tradizionale già conosciuta, non trasformandolo in rito obbligatorio; trasformazione, invero, di difficile realizzazione, posto l'elevato tasso di discrezionalità del requisito dell'evidenza della prova.

Detta evidenza, unitamente al presupposto dell'invito a comparire per rendere interrogatorio, è stata collocata a fondamento delle molteplici riserve in ordine alla compatibilità della disciplina normativa del rito immediato tradizionale, con gli artt. 24 e 111 Cost., già a prescindere dal carattere obbligatorio o discrezionale dello stesso.

Al contrario, è stato sottolineato come l'obbligatorietà avrebbe potuto essere introdotta, senza alcuna clausola di salvaguardia, per il procedimento immediato custodiale, essendo il presupposto fondamentale dello stesso, diversamente dal rito tradizionale, oggettivo e garantito da uno o più vagli del giudice.

In conclusione, si è ritenuto che il rito immediato tradizionale continui a destare perplessità sotto il profilo della compatibilità costituzionale e codicistica, mentre il nuovo rito custodiale, fatta eccezione per il termine di 180 giorni e per l'interpretazione del giudice di legittimità ulteriormente dilatatoria, appare in linea con il sistema costituzionale e codicistico, risultando, altresì, un valido strumento per rendere la durata del processo un po' più ragionevole.

5. Quanto alle finalità di politica criminale assegnate all'istituto processuale qui oggetto di disamina, se per un verso sono state identificate le ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurlo

nell'ambito del sistema processuale, per l'altro verso è stato verificato come gli operatori lo abbiano concretamente utilizzato e quali obiettivi abbiano inteso perseguire con esso.

Circa le finalità e gli obiettivi che il legislatore ha assegnato al rito immediato tradizionale, il discorso è stato condotto in termini diversi a seconda che l'istanza di giudizio speciale sia stata avanzata dall'inquirente o dall'accusato. Nel secondo caso, la scelta dell'imputato di rinunciare all'udienza preliminare -vincolante per il giudice delle indagini preliminari- ha risposto alle varie esigenze di articolazione della difesa, mentre, in caso di rito speciale instaurato a seguito di richiesta del p.m., il mancato svolgimento dell'udienza preliminare è stato giustificato da una presunta evidenza probatoria, riconducibile a un'esigenza di accelerazione nella definizione della *regiudicanda* con indiscutibili limitazioni per l'esercizio dei diritti della difesa.

Quanto alle ragioni sottese all'introduzione del rito immediato custodiale, si è ritenuto che il legislatore abbia voluto offrire una via preferenziale e più veloce per la trattazione di quei reati che destano maggior allarme sociale e che si pongono in evidenza per la particolare gravità della loro manifestazione concreta, nonché evitare lo *strepitus fori* di clamorose scarcerazioni per decorrenza dei termini custodiali.

Su questo sfondo, va però in generale riconosciuto che, mediante la riforma del giudizio immediato, si è cercato di incidere non solo sulla durata del processo penale o sulla limitazione delle facoltà della difesa, ma anche di influire sul concreto funzionamento degli uffici di Procura, indicando loro le linee di priorità da seguire nel corso delle relative indagini.

Non si è mancato di evidenziare come la riforma dell'art. 453 c.p.p. -e la conseguente introduzione di una nuova ipotesi di rito speciale- avrebbe dovuto uniformare il comportamento della parte pubblica: se il p.m. ha inteso avanzare una richiesta cautelare, deve presumersi che abbia talmente sviluppato l'impegno investigativo di indagine da raccogliere un tale corredo di elementi informativi

CONFRONTO DI IDEE

diretti in modo univoco alla prognosi di responsabilità dell'accusato, da far ritenere la verifica del giudizio quanto mai opportuna. A ben vedere, anzi, la soppressione dell'udienza preliminare nel caso di indagato sottoposto a custodia cautelare risponde e soddisfa più di una esigenza di tutela dello stesso accusato.

Quando si è passati a verificare la compatibilità tra gli obiettivi avuti di mira dal legislatore, da una parte, e le concrete modalità di utilizzo dell'istituto nelle aule di giustizia, dall'altra, è stato affermato come i profili di criticità cui ha dato luogo l'applicazione della novella del 2008 abbiano investito la possibilità che la previsione di cui all'art. 453, co. 1 *bis*, c.p.p. costringa il pubblico ministero a una velocizzazione delle sue indagini visto il "combinato disposto" dello stato di detenzione in cui versa l'indagato e del correlativo obbligo di procedere a giudizio immediato.

La disciplina contenuta nell'art. 453, co. 1 *bis*, c.p.p. è stata invece assolutamente criticata laddove consente che la mera esecuzione del provvedimento restrittivo determini, all'interno dell'alveo ordinario delle indagini preliminari, la decorrenza di un termine intermedio di centottanta giorni entro il quale il pubblico ministero può portare ad epilogo la vicenda processuale senza passare dal vaglio dell'udienza preliminare e del relativo giudice; in questo modo salta infatti la verifica sul contenuto delle investigazioni preliminari ad opera di un giudice estraneo all'incidente cautelare. Si tratta di un epilogo in assoluta contraddizione rispetto al nostro sistema processuale che, come è noto, ha progressivamente stabilizzato, all'interno dell'udienza preliminare, un sorta di vero e proprio giudizio di merito rivolto, appunto, all'esercizio dell'azione penale e non alla responsabilità dell'imputato.

6. Qualche osservazione è stata riservata al profilo riguardante il rapporto tra giudizio immediato custodiale e gli istituti processuali della connessione e della separazione.

In tale prospettiva, si è evidenziato come la prima difficoltà interpretativa sia nata relativamente ai casi in cui il giudizio immediato

sia connesso ad altri reati per i quali risultino assenti le condizioni che legittimano la scelta del rito.

Se per il giudizio immediato tradizionale la prassi è quasi consolidata, per l'immediato custodiale così non è, e proiettando la concreta realizzazione di esso in procedimenti connessi, emergono i difetti pratici della norma. In particolare, l'ostacolo nasce dalla coesistenza tra il primo e fondamentale presupposto –quello della corrispondenza tra il reato per cui è stato emesso il provvedimento custodiale e quello per il quale si richiede il giudizio immediato (art. 453, co. 1 *bis*, c.p.p.)– e la necessaria presenza dei requisiti voluti per l'immediato custodiale in tutti i procedimenti connessi.

Sul punto, non si è mancato di sottolineare come un importante problema interpretativo nasca anche nel caso in cui il pubblico ministero abbia richiesto per tutti i reati connessi il rito ordinario, pur sussistendo i presupposti per l'instaurazione del rito immediato.

Obbligata sarà poi la separazione del procedere in favore del giudizio immediato solo per il delitto che gode del presupposto custodiale; la situazione appare tuttavia paradossale attesa la inscindibile fattualità delle contestazioni all'imputato e la conseguente trattazione unitaria.

Sulla scorta di ciò, sono stati manifestati dubbi circa l'utilità del giudizio immediato *ex* art. 453, co. 1-*bis*, c.p.p. In altri termini, quale utilità può avere l'ennesima deviazione, destinata a determinare un'ulteriore distacco del procedere da quelle costanti comuni che, tratte dalle norme positive secondo il procedimento di astrazione e generalizzazione ben delineato a proposito dei principi generali del diritto, compongono i principi del processo che si offrono al legislatore e all'interprete come strumento gnoseologico e ricostruttivo dell'organicità di quel sistema.

7. Con particolare riferimento ai rapporti tra giudizio immediato cautelare e vicende *de libertate*, è stato osservato, anzitutto, che il *modus operandi* adottato per il giudizio immediato cautelare ribalta

CONFRONTO DI IDEE

l'impostazione classica del tradizionale principio di assorbimento del cautelare nel merito.

L'interrogativo che è sorto riguarda allora i limiti di operatività di tale anomalo rapporto, ovvero se l'attivazione del peculiare meccanismo inferenziale presupponga, o meno, che il quadro probatorio, formulato in termini di gravità indiziaria e posto a base del giudizio di omologazione, abbia acquisito la sua definitiva stabilità attraverso il complessivo *iter* di controllo giudiziario a ciò deputato, ovvero in conseguenza dell'acquiescenza prestata dall'indagato con il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame o del ricorso per Cassazione. La risposta affermativa a tale quesito sembra essere imposta non solo alla luce del dettato normativo, ma anche in base ad esigenze di coerenza sistematica.

Nonostante la definitività del procedimento cautelare sia elemento essenziale esplicitamente richiesto dal dettato di cui all'art. 453, co. 1 *ter*, c.p.p., numerosi dubbi interpretativi sono sorti in merito all'effettiva portata applicativa della disciplina ora richiamata. Al riguardo, è stato evidenziato come la Corte di cassazione abbia sottolineato la decisività dell'esistenza di una pronuncia definitiva, vale a dire una decisione, seppure allo stato degli atti, non suscettibile di modifica e avente capacità di incidere in via definitiva sui diritti soggettivi.

In una diversa prospettiva, particolare interesse ha destato pure la valutazione degli effetti del corso della vicenda cautelare e dei suoi possibili epiloghi sulla valida instaurazione del procedimento. A tal fine, è stato dato rilievo al testo dell'art. 455, co. 1 *bis*, c.p.p., secondo cui il giudice deve in ogni caso rigettare la richiesta di giudizio immediato qualora l'ordinanza custodiale sia stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Se nessun problema si è ritenuto sussistere ove il g.i.p. non si sia ancora pronunciato in ordine alla richiesta di rito immediato (i sensi dell'art. 455, co. 1 *bis*, c.p.p. il giudice, infatti, rigetterà l'istanza del requirente), non altrettanto è stato possibile affermare

nel caso in cui il g.i.p. abbia già emesso il decreto relativo al suddetto rito. In tale ipotesi, infatti, viene meno il presupposto essenziale, oltre che formale, dell'instaurazione del procedimento immediato custodiale, ovvero la sussistenza di un substrato di gravità indiziaria idoneo ad imporre la restrizione in *vinculis* dell'indagato.

Come rimedio estremo a siffatta situazione, è stata ipotizzata la possibilità di impugnare, pur in mancanza di una norma apposita, il decreto che dispone il giudizio immediato dinanzi alla Corte di cassazione, in forza del richiamo all'istituto dell'atto "abnorme". Insomma, il nodo da sciogliere è quello di verificare se vi sia spazio, nonostante i segnali giurisprudenziali contrari, per una sindacabilità del decreto e per una regressione del procedimento al momento in cui l'imputato abbia domandato al giudice deputato la verifica della legittimità del provvedimento che instaura il rito.

8. Si è, inoltre, correttamente ritenuto che le scadenze particolari del giudizio immediato rispetto al procedimento ordinario e le varie tipologie dello stesso, abbiano determinato, sul piano della selezione probatoria, una serie di questioni riconducibili a una probabile lesione delle garanzie difensive in capo all'imputato, con ricadute vuoi sul generale diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., vuoi sul più specifico diritto di disporre «del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la [...] difesa» previsto dall'art. 111, co. 3, Cost.

In particolare, sono state evidenziate le questioni riguardanti: *a)* l'omessa previsione, da parte del legislatore, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; *b)* il contraddittorio sulla resistenza della domanda di processo del titolare della funzione d'accusa, essendo limitato ad un esclusivo ed insoddisfacente vaglio del g.i.p.; *c)* la compressione dei tempi a disposizione di imputato e difesa per individuare il rito più idoneo; *d)* la formazione del fascicolo dibattimentale da parte del g.i.p. in assoluta autonomia, diversamente da quanto previsto per il procedimento ordinario; *e)* le

CONFRONTO DI IDEE

difficoltà per la predisposizione della lista di cui all'art. 468 c.p.p. e per l'esercizio del diritto alla prova contraria.

9. Infine, dal punto di vista degli accadimenti concreti, con specifico riferimento al ruolo del g.i.p. sull'ammissibilità del rito, nell'ambito del procedimento che vede imputato il Presidente del Consiglio, è stato osservato come il primo segmento di motivazione del decreto che ha disposto il suddetto giudizio immediato sia stato dedicato alla riaffermazione della piena conformità alla Costituzione del giudizio stesso, mediante il richiamo alla decisione n. 371 de 2002 della Consulta.

Inoltre, al di là del fatto che il termine riconosciuto al pubblico ministero per richiedere il rito immediato assuma natura diversa a seconda che attenga al compimento delle indagini preliminari ovvero alla materiale presentazione della richiesta, ciò che è stato sottolineato è come il decreto in questione rilevi la sussistenza dell'ulteriore requisito dell'omessa presentazione dell'indagato, pur invitato ai sensi dell'art. 375, co. 3, c.p.p., senza che sia stato addotto alcun legittimo impedimento.

Con riferimento all'ulteriore requisito dell'evidenza probatoria, non si è mancato di osservare come il giudice di Milano mostri di aderire a quel consolidato orientamento secondo il quale, in vista della pronuncia di ammissibilità del rito immediato, non occorre una prova evidente di responsabilità, ma piuttosto una prova evidente di fondatezza della formulata ipotesi accusatoria, attesa la avvenuta formazione di un materiale conoscitivo non controverso, pur se astrattamente controvertibile, comunque non suscettibile di rilevanti modificazioni per effetto dei contributi argomentativi prevedibilmente spiegati, nell'interesse difensivo, in sede di udienza preliminare, e dunque utile a consentire il passaggio immediato alla fase dibattimentale. Se condivisibile l'impostazione, allora il decreto in questione sembrerebbe rispettare la sequenza procedimentale e la funzione assegnata dal codice al giudizio sull'ammissibilità del rito immediato.

È stato poi osservato come dalla vicenda milanese emerga che lo strumento dell'interrogatorio unitamente alla facoltà di depositare memorie e di produrre i risultati delle investigazioni difensive eventualmente svolte, risulti in grado di garantire all'imputato una qualche concreta possibilità di interloquire in questa fase intermedia del procedimento.

Non solo: emerge pure, sotto altro profilo, come la decisione sulla richiesta di giudizio immediato non consentirebbe ripensamenti, non potendo, il g.i.p. che lo ha disposto, dichiararne subito dopo la nullità e ritrasmettere gli atti al pubblico ministero, in quanto egli si sarebbe ormai spogliato del procedimento.

Controversa risulta infine la possibilità, in capo al g.i.p. richiesto dell'ammissione del giudizio immediato, di dichiarare immediatamente l'esistenza di una causa di non punibilità.

Si tratta, tuttavia, solamente di ipotesi ricostruttive ... a prima lettura; sulle quali bisognerà ritornare, con approfondimenti successivi, alla luce dei primi punti fermi che presto saranno scanditi dalla giurisprudenza in via di elaborazione.